informativa fiscale
ISSN 2612-2987

SEAC
Direttore responsabile Giovanni Bort

INFORMATIVA N. 303 – 05 OTTOBRE 2021

INFORMATIVA FISCALE

SETTORE **REDDITO D'IMPRESA**

ACE "ORDINARIA" E ACE "INNOVATIVA" A CONFRONTO

RIFERIMENTI

- **Art. 1, DL n. 201/2011**
- **Art. 1, commi da 550 a 552, Legge n. 232/2016**
- **Art. 19, commi da 2 a 7, DL n. 73/2021**
- **Informative SEAC 31.5.2021, n. 165 e 23.9.2021, n. 289**

IN SINTESI

Per il 2021 all'ACE "ordinaria", applicabile alla variazione in aumento del capitale proprio fino al 2020, si affianca l'ACE "innovativa" introdotta dal c.d. "Decreto Sostegni-bis", applicabile alla predetta variazione verificatasi nel 2021.

Le due agevolazioni, ancorché presentino la medesima struttura, si caratterizzano per alcuni aspetti specifici, tra i quali il diverso coefficiente applicabile (rispettivamente 1,3% e 15%), l'individuazione degli incrementi rilevanti che per l'ACE "innovativa" vanno assunti per l'intero ammontare, ossia senza ragguaglio e la modalità di utilizzo "anticipato" della nuova agevolazione.

SERVIZI COLLEGATI
settimana professionale
SO fisco SCHEDE OPERATIVE
il notiziario

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it

Per il 2021 l'agevolazione ACE, disciplinata dall'art. 1, DL n. 201/2011 e dall'art. 1, commi da 550 a 552, Legge n. 232/2016 (Finanziaria 2017), è applicabile, in linea generale, alla variazione in aumento del capitale proprio verificatasi fino al 2020.

Relativamente alla variazione in aumento del capitale proprio verificatasi al 31.12.2021 rispetto a quella esistente al 31.12.2020 è riconosciuta l'ACE c.d. "innovativa" (o "super" ACE), introdotta dall'art. 19, DL n. 73/2021, c.d. "Decreto Sostegni-bis" (Informativa SEAC 31.5.2021, n. 165).

L'ACE "ordinaria" e l'ACE "innovativa", ancorché dal punto di vista sostanziale risultino similari, presentano alcune caratteristiche specifiche, di seguito illustrate.

NB L'ACE "ordinaria" / "innovativa" spettano alle società di capitali nonché alle società di persone e ditte individuali in contabilità ordinaria.

COEFFICIENTE DI RENDIMENTO

Ai fini della determinazione dell'agevolazione, il coefficiente applicabile alla variazione in aumento del capitale proprio, ossia alla differenza tra gli incrementi (ad esempio, conferimenti in denaro, accantonamento degli utili a riserva, rinunce ai crediti, compensazione di crediti in sede di sottoscrizione dell'aumento di capitale, ecc.) e i decrementi (distribuzione riserve di utili, devoluzione di capitale / riserve di capitale) è così differenziato:

- per l'ACE "**ordinaria**" è pari all'**1,3%**;
- per l'ACE "**innovativa**" è pari al **15%**.

DETERMINAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE

Ai fini della determinazione dell'ACE "**ordinaria**" la variazione in aumento dal capitale proprio al 31.12.2020 rispetto a quello esistente al 31.12.2010 (ovvero, per i soggetti IRPEF, la sommatoria tra la variazione in aumento del capitale proprio dal 2016 al 2020 e la differenza tra il patrimonio netto al 31.12.2015 e il patrimonio netto al 31.12.2010) è soggetta al **limite del patrimonio netto dell'esercizio di riferimento**.

Di fatto, il predetto coefficiente è applicabile al **minor ammontare** (rendimento nozionale) **tra la variazione in aumento** al 31.12.2020 (ovvero, per i soggetti IRPEF alla predetta sommatoria) **e il patrimonio netto** al 31.12 (considerato che assume rilevanza la variazione in aumento al 31.12.2020, anche il patrimonio netto dovrebbe essere riferito a tale data).

NB Per i soggetti IRES, diversi da quelli esercenti attività finanziaria / assicurativa di cui alla Sezione K della Tabella ATECO 2007, ad eccezione delle holding finanziarie, **la variazione in aumento del capitale proprio ha effetto fino a concorrenza dell'incremento delle consistenze di titoli** e valori mobiliari, diversi dalle partecipazioni, rispetto a quelli risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso al 31.12.2010.

Con riferimento all'ACE "**innovativa**", il comma 2 del citato art. 19 specifica che la variazione in aumento del capitale proprio:

*"**rileva** per un **ammontare massimo di 5 milioni di euro**, **indipendentemente dall'importo del patrimonio netto** risultante dal bilancio".*

Di conseguenza il rendimento nozionale, ossia l'importo sul quale applicare il coefficiente del 15%, corrisponde con la variazione in aumento del capitale proprio verificatasi nel 2021, a prescindere dall'ammontare del patrimonio netto al 31.12.2021.

L'ACE "innovativa" spetta quindi anche in presenza di un patrimonio netto negativo.

Merita evidenziare che sull'eventuale **eccedenza rispetto al limite di € 5 milioni spetta l'ACE** "**ordinaria**". Quest'ultima, pertanto, è riconosciuta sia sulla variazione in aumento verificatasi fino al 2020 sia sull'eccedenza non agevolabile con l'ACE "innovativa" in quanto superiore al predetto importo.

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it

MOMENTO DI RILEVANZA DEGLI INCREMENTI

Per individuare la variazione in aumento del capitale proprio, gli incrementi rilevano:

- per l'ACE "**ordinaria**", **pro rata temporis**, e pertanto:
  - per i conferimenti in denaro, dalla data del versamento;
  - per la rinuncia ai crediti, dalla data dell'atto di rinuncia;
  - per la compensazione di crediti in sede di sottoscrizione del capitale sociale, dalla data in cui ha effetto la compensazione.

  Di fatto **è richiesto il ragguaglio** alla data in cui si è verificato l'evento (versamento / rinuncia / compensazione), considerando il periodo intercorrente tra la data del conferimento / rinuncia / compensazione e la chiusura dell'esercizio e la durata complessiva dell'esercizio stesso (così, ad esempio, un conferimento di denaro effettuato l'1.7 rileva per il 50% dell'intero ammontare).

  Dall'esercizio successivo il versamento / rinuncia / compensazione rileva per l'intero ammontare.

  Si rammenta che l'accantonamento di utili rileva dall'inizio dell'esercizio in cui le riserve si sono formate, ossia dall'inizio dell'esercizio nel corso del quale è deliberata la destinazione dell'utile a riserva. Per i soggetti IRPEF gli utili rilevano nell'esercizio di maturazione, al netto dei prelevamenti in c/utile dello stesso esercizio;
- per l'ACE "**innovativa**", a partire **dal primo giorno del periodo d'imposta**.

  Di conseguenza relativamente ai conferimenti in denaro / rinuncia ai crediti / compensazione di crediti **non è richiesto alcun ragguaglio** e l'incremento rileva, fin da subito, per l'intero ammontare.

MODALITÀ DI FRUIZIONE DELL'AGEVOLAZIONE

L'ACE "**ordinaria**" è usufruibile tramite una **deduzione dal reddito complessivo** netto. L'agevolazione spettante per il 2021 è pertanto utilizzabile in sede di mod. REDDITI 2022.

Soltanto l'eventuale **eccedenza**, in luogo del riporto ai periodi d'imposta successivi, può essere "trasformata" in un credito d'imposta, ripartito in 5 quote annuali di pari importo, **utilizzabile in compensazione dell'IRAP**.

Con riferimento all'ACE "**innovativa**", oltre alla deduzione dal reddito, è prevista la possibilità di richiedere il riconoscimento della stessa **sotto forma di credito d'imposta**. In particolare il credito d'imposta:

- è individuato applicando al rendimento nozionale le **aliquote IRES / IRPEF in vigore nel periodo d'imposta in corso al 31.12.2020**;
- può essere utilizzato in **compensazione** nel mod. F24, senza limiti di importo, dal giorno successivo a quello di:
  - **avvenuto versamento del conferimento in denaro**;
  - **rinuncia / compensazione di crediti**;
  - **delibera dell'assemblea di destinare**, in tutto o in parte, **a riserva l'utile di esercizio**.

NB

Il credito d'imposta può anche essere **chiesto a rimborso** nella dichiarazione dei redditi ovvero **ceduto**, **con facoltà di successiva cessione dello stesso ad altri soggetti**, tramite le funzionalità disponibili nell'area riservata del sito Internet dell'Agenzia delle Entrate (al cessionario è richiesta l'accettazione del credito).

La fruizione dell'ACE "innovativa" in forma di credito d'imposta è subordinata alla **preventiva comunicazione all'Agenzia delle Entrate** (da effettuare utilizzando lo specifico modello approvato dall'Agenzia con il Provvedimento 17.9.2021) e al **rilascio della ricevuta** attestante il riconoscimento del credito stesso.

La comunicazione può essere **presentata a decorrere dal 20.11.2021** e fino al 30.11.2022 (Informativa SEAC 23.9.2021, n. 289).

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it

TABELLA DI RAFFRONTO		
Elementi caratterizzanti	**ACE "innovativa"**	**ACE "ordinaria"**
Coefficiente	15%	1,3%
Variazione in aumento rilevante	Variazione in aumento del capitale proprio 2021 rispetto a quello 2020 Fino a € 5 milioni	Variazione in aumento del capitale proprio 31.12.2020 rispetto a quello 2010 Eccedenza rispetto a € 5 milioni della variazione in aumento del capitale proprio 2021 rispetto a quello 2020
Incrementi	Rilevano (per l'intero ammontare) dall'inizio del periodo d'imposta ↓ non è richiesto alcun ragguaglio	Rilevano pro rata temporis ↓ necessario ragguaglio in base alla data del conferimento / rinuncia crediti / compensazione crediti
Limite variazione in aumento	---	• Patrimonio netto del periodo di riferimento • Incremento delle consistenze di titoli e valori mobiliari, diversi dalle partecipazioni, rispetto a quelli risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso al 31.12.2010
Utilizzo		
• Deduzione dal reddito complessivo	SI	SI
• Compensazione mod. F24 in forma di credito d'imposta	SI senza limitazioni	SI solo dell'eccedenza rispetto al reddito complessivo, in compensazione dell'IRAP, in 5 quote annuali di pari importo
• Rimborso	SI	NO
• Cessione a terzi	SI	NO
Indicazione in dichiarazione redditi	SI	SI
Ulteriori adempimenti	Invio comunicazione all'Agenzia delle Entrate per l'utilizzo in forma di credito d'imposta	---

■

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it